



DISCIPLINARE DI GARA - L7	3
1. PREMESSE	3
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
2.2 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO	5
2.3 DOTAZIONI TECNICHE	5
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3.1 Documenti di gara	6
3.2 Chiarimenti	6
3.3 Comunicazioni	6
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E ALTRE INFORMAZIONI	7
4.1 Descrizione sommaria	7
4.2 Validazione progetto esecutivo	7
4.3 Comune di esecuzione	7
4.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	7
4.5 Importo complessivo dell'appalto	8
4.6 Durata	8
4.7 REVISIONE PREZZI	9
4.8 modifica del contratto in fase di esecuzione	9
4.9 Modalità di pagamento	9
4.10 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
6. REQUISITI GENERALI	13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	13
7.1 Requisiti di ORDINE SPECIALE	14
7.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	14
8. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	15
9. AVVALIMENTO	16
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
11. GARANZIA PROVVISORIA	17
12. SOPRALLUOGO	19
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
14. CONTROLLI FVOE	19

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	30
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	30
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	31
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	31
20 APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	32
19.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	33
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FUSSI FINANZIARI.....	36
23. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	36
24. ACCESSO AGLI ATTI.....	37
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	37
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	37



DISCIPLINARE DI GARA
L7
STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO VIARIO DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DEL COMUNE DI FIESOLE. CUP: J87H24002100004.

1. PREMESSE

Con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze n. 137 del 18/12/2024 è stato ritenuto di prorogare per gli enti aderenti, in considerazione della positiva sperimentazione effettuata, l'efficacia delle convenzioni già sottoscritte sino al 31/12/2025, con possibilità di rinnovo tacito della convenzione allo scadere di ogni anno. Pertanto la Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze n. 115 del 08/11/2023 valida fino al 31/12/2024 di approvazione dello Schema di accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Firenze in qualità di Centrale di Committenza ed eventuali Soggetti Aderenti, fra i quali il Comune di Fiesole, è prorogata.

Con determina dirigenziale n. 663 del 02/10/2025 il Comune di Fiesole ha disposto di affidare, l'esecuzione, mediante accordo quadro, dei lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio viario di proprietà e/o di competenza del Comune di Fiesole, e l'Amministrazione Città Metropolitana di Firenze opera come stazione appaltante delegata per conto del Comune di Fiesole in forza della suddetta Convenzione.

L'affidamento avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023– Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), svolta in modalità telematica, con l'attivazione dell'inversione procedimentale, procedendo all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 36/2023 si applicano le prescrizioni del D.M. 11/09/2025 del 23/09/2025, pertanto gli interventi dovranno rispettare i requisiti previsti dal suddetto decreto e contestualmente saranno applicati i relativi prezzi CAM dei prezzari regionali. Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Fiesole (Fi) [codice NUTS ITI14]

La stazione appaltante delegata è la Città metropolitana di Firenze con sede in via Cavour n. 1, 50129 Firenze (Italy) – C.F. 80016450480 – tel. n. 055/2760.035/619/772/928/651 – <http://www.cittametropolitana.fi.it> – e-mail appalti@cittametropolitana.fi.it – PEC cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

Detta stazione unica appaltante opera su delega per il Comune di Fiesole, con sede in Piazza Mino nc. 24/26, 50014 Fiesole – C.F./P.I.: 01252310485 contact center 055055 -

(<https://www.comune.fiesole.fi.it/>) - pec: **comune.fiesole@postacert.toscana.it** – E-mail: urp@comune.fiesole.fi.it

Il **Responsabile Unico del Progetto** è il Geom. Massimiliano Morandini, Responsabile dei

Servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni facenti parte del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Fiesole.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi del comma 13 dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, è il Dott. Otello Cini.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato I.3 al Codice, la presente procedura di selezione deve essere conclusa entro 5 mesi.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'area istruzioni della Piattaforma al link <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso le indicazioni sulle dotazioni tecniche o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In subordine è possibile tramite userid e password. Il certificato digitale

utilizzato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di identificazione e l'accesso alla Piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2.3 DOTAZIONI TECNICHE

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare e nelle *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START"* approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF /A JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. progetto, comprensivo del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali;
2. bando di gara;
3. disciplinare di gara;
4. protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all'indirizzo

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/> al sottomenu «protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento».

L'appalto è disciplinato anche dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – START GR" approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

3.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione CHIARIMENTI, nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 10 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell'art. 159 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni (4 giorni per procedure con termini ridotti) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice saranno fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E ALTRE INFORMAZIONI

4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA

Gli interventi dell'accordo quadro, come meglio descritti negli elaborati progettuali, riguardano l'esecuzione di lavori di manutenzione del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione al Comune di Fiesole, occorrenti a mantenere la funzionalità delle arterie stradali di competenza, come meglio specificate nell'elaborato "03 Elenco strade di competenza oggetto dell'accordo quadro". Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche del Comune di Fiesole, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di urgenza e somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo relativi al patrimonio stradale di competenza. Questi saranno da contabilizzare a corpo o misura secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione della D.L. e secondo il livello di definizione a tale scopo prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 ss.mm.ii. L'esecuzione di tutte le attività disciplinate nell'Accordo Quadro, e che saranno oggetto degli eventuali Contratti Attuativi, dovranno in generale garantire la continuità dell'esercizio della rete viaria del Comune di Fiesole ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione Appaltante, tramite il Direttore dei Lavori, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente, o in casi speciali, di ridurre al minimo, i disservizi ed i rischi connessi all'esecuzione delle stesse. L'operatore economico, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna ad eseguire per ciascun Contratto Attuativo, le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme di Capitolato, dei progetti dei singoli Contratti Attuativi, di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro da contabilizzare a corpo o a misura. La Stazione Appaltante Comune di Fiesole non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo, né alla sua distribuzione temporale nel periodo di validità, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

4.2 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L'accordo-quadro realizza un pactum de modo contrahendi, ovvero esclusivamente un contratto "normativo" la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti, pertanto le attività di verifica e validazione della progettazione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 saranno svolte con riferimento ai progetti che saranno predisposti ai fini dell'affidamento dei contratti attuativi dell'accordo quadro stesso.

4.3 COMUNE DI ESECUZIONE

Territorio del Comune di Fiesole

4.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

I lavori oggetto del presente appalto saranno compensati a corpo o a misura. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura e non saranno soggetti a ribasso, secondo il Prezzario Regione Toscana 2025 approvato con Delibera di Giunta n. 1406 del 25/11/2024 che ha approvato il Prezzario dei lavori della Toscana anno 2025, di concerto con il provveditorato Interregionale delle Opere pubbliche della Toscana, Marche e Umbria scaricabile all'indirizzo <http://prezzariolpp.regione.toscana.it> ed, in subordine, dal listino prezzi Anas 2024 Rev, 1, scaricabile all'indirizzo <https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi>

4.5 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Stante le dimensioni territoriali del Comune di Fiesole, il presente Accordo Quadro non prevede una suddivisione, essendo finalizzato ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio stradale del territorio comunale nella sua interezza territoriale.

L'importo a base di gara è pari ad € 1.022.206,26 così suddiviso:

	Descrizione	A Misura €
A	Lavori	675.487,42
B	Spese di manodopera	285.429,02
A+B	Importo soggetto a ribasso	960.916,44
C	Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	61.289,83
A+B+C	Importo totale dell'appalto	1.022.206,26

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice l'importo posto a base di gara comprende:

- **i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 61.289,83**
- **i costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 285.429,02**, calcolati come da quadro di incidenza della manodopera allegato al progetto, **sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.**

Il CCNL applicato è il codice CNEL F012.

Nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso rispetto a quello indicato nel presente disciplinare, il concorrente deve dichiarare nel modello A.1.ter che esso garantisce comunque ai dipendenti le stesse tutele. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dalla S.A. prima dell'aggiudicazione con le modalità di cui all'articolo 110 e dell'allegato I.01 del Codice. La mancata corrispondenza costituisce motivo di esclusione.

Come stabilito dall'art. 1 del Capitolato Speciale il valore economico indicato per l'Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati. L'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del Codice costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'Accordo Quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione. La stipula dell'Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana e l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito. I singoli "contratti attuativi" assumono la forma di Ordini di Lavoro (OdL) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell'impresa aggiudicataria. Ciascun Ordine di Lavoro descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Gli OdL saranno comunicati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale.

4.6 DURATA

La durata dell'accordo quadro è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o del verbale in caso di consegna anticipata.

4.7 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del tre per cento, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice e dell'allegato II.2-bis.

4.8 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui situazioni contingenti rendessero necessario affidare all'impresa interventi da eseguirsi in somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, applicando le stesse condizioni contrattuali stabilite dal presente Accordo Quadro, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'importo massimo previsto a base di gara:

Importo a base di gara	1.022.206,26
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	204.441,25
Valore globale stimato	1.226.647,51

4.9 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, c.1 del Codice, per la redazione e le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, nonché per le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto, si adottano le prescrizioni di cui all'art. 24 del CSA che recepisce quanto disposto dall'art. 60 e all'Allegato II.2-bis al Codice.

4.10 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante delegante Comune di Fiesole provvederà ai pagamenti a favore dell'aggiudicatario, con le modalità indicate all'art. 30 del Capitolato Speciale – norme generali, ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 11, comma 6 del Codice, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00 euro) e comunque, a cadenza trimestrale, la Direzione Lavori emetterà lo stato avanzamento lavori nel quale saranno riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge. Il mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge 136/2010.

4.9 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono elencate nella tabella a).

Tabella a)

Lavorazione	Categorie	Importo (euro)	% sul totale base di gara	indicazioni speciali ai fini della gara	
				prevalente o scorporabile	subappalto
Strade, autostrade, ponti, viadotti, tramvie.....	OG3 cl. III°	902.340,07	88,27	Prevalente	50%
Segnaletica stradale non luminosa	OS10 cl. I°	12.055,82	1,18	Scorporabile	100%
Barriere stradali di sicurezza	OS12-A cl. I°	8.782,11	0,86	Scorporabile	100%
Opere strutturali speciali	OS21 cl. I°	89.193,26	8,73	Scorporabile	100%
Barriere paramassi, fermae e simili	OS12-B cl. I°	9.835,00	0,96	Scorporabile	100%
Importo complessivo dell'appalto		1.022.206,26	100,00%		

L'offerente ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato II.12 del Codice, ai fini dell'ammissione alla gara, deve **obbligatoriamente possedere**, a pena di esclusione:

- categoria prevalente **attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG3 classifica III° o superiore, nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.12.** Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

- categorie scorporabili attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, **nelle categorie OS10, OS12-A, OS21, e OS12-B in classifica I°o superiore, oppure i requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12.** Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione.

Per le categorie con classifica pari o superiore alla III° i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto con la documentazione di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

Si precisa che le lavorazioni relative alla categorie OS 12-A - OS 12-B - OS 21 rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (S.I.O.S.) ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016.

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 e dell'allegato II.12 art. 26 del Dlgs 36/2023.

In merito al **subappalto** si specifica quanto segue:

- **per la categoria prevalente OG3, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, il subappalto non può superare la quota del 50%** non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;

- **per le categorie OS 12-A, OS 21, OS10 e OS 12-B il subappalto è consentito al 100%.**

- **DIVIETO DI SUBAPPALTO A CASCATA:** Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice “i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese”. Gli operatori “per ragioni legate all'oggetto dell'appalto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento” possono indicare una diversa soglia all'interno dell'Allegato A.1ter Dichiarazioni aggiuntive.

SUBAPPALTO OBBLIGATORIO:

per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, il concorrente è tenuto a dare espressa indicazione della volontà di ricorrere a subappalto per qualificarsi e a specificare la categoria e la percentuale. La mancata espressa dichiarazione con indicazione della necessità del subappalto renderà inutilizzabile l'istituto non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio e pertanto è CAUSA DI ESCLUSIONE per difetto di qualificazione (da dichiarare nel Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive).

AVVERTENZA

All'interno delle categorie oggetto del presente appalto sono presenti lavorazioni con attività ricomprese fra quelle esposte maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, nello specifico:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;**
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;**
- e) noli a freddo di macchinari;**
- f) fornitura di ferro lavorato;**
- g) noli a caldo;**
- h) autotrasporti per conto di terzi;**
- i) guardiania dei cantieri;**
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.**

Tali lavorazioni hanno un importo ed una incidenza della manodopera superiori ai limiti di cui all'art 119, c. 2 del Codice, per cui non è plausibile il ricorso a subcontratti ma è utilizzabile l'istituto del subappalto.

Si specifica inoltre che, nel caso l'appaltatore non esegua in proprio le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa di cui sopra deve dichiarare nel Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive la volontà di subappaltarle, ricordando che il subappalto dovrà essere fatto ad operatori iscritti nella *White List* di cui sopra, oltre che in possesso di qualificazione adeguata ai lavori da assumere.

Si ricorda che, ai sensi dell'art 27 del Dlgs 81/2008 così come sostituito dall'art. 29 c.19 lett. a) del D.L. 19/2024 "Decreto PNRR 4" convertito con L.n.56/2024 dal 01/10/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III°, sarà richiesto per operare nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della "Patente a punti" per la sicurezza sui cantieri, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice e dell'Allegato I.1, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 e 15 la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art. 68 del Codice.

L'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 dell'art. 68 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le proprie prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli

operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

– partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

– partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

– partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Trova inoltre applicazione nei confronti degli operatori partecipanti alla presente procedura la norma sul conflitto di interesse di cui dell'art. 16, comma 4 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del **DGUE** tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dal Codice.

PERTANTO, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART 94, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 94, comma 7 del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Tale condizione è dichiarata nel DGUE Parte III sezione D punto 6.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante (Comune di Fiesole) negli ultimi tre anni, e l'amministrazione delegata allo svolgimento della gara (Città Metropolitana di Firenze), negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali di cui al paragrafo 2 **costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Tale condizione è dichiarata dall'operatore nel Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011 (*l'accettazione viene dichiarata mediante apposito modello allegato alla documentazione di gara*).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere inseriti nel FVOE 2.0.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

7.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (*da indicare nel DGUE Parte IV, sezione A "Iscrizione in un registro commerciale"*).

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante Comune di Fiesole, ove possibile, tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di qualificazione all'esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'Allegato II.12

Possesso dei requisiti indicati al paragrafo 4.10. Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori, o dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice.

AVVERTENZA: il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione, nel DGUE Parte II riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali", degli estremi dell'attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice dovrà essere dichiarato nell'allegato A.1.ter e dettagliato come segue nella parte IV del DGUE "CRITERI DI SELEZIONE"

Lettera a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando/dell'invio della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare alla voce "esecuzioni di lavori del tipo specificato" utilizzando il tasto "Aggiungi" **PARTE IV LETTERA C,**

Lettera b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando/lettera di invito alla voce "Altri requisiti economici e finanziari" **PARTE IV LETTERA B**

Lettera c) adeguata attrezzatura tecnica alla voce "strumenti stabilimenti e attrezzature tecniche" **PARTE IV LETTERA C.**

I lavori devono essere comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice viene dichiarato dal concorrente tramite dichiarazione nel DGUE Parte IV sezione D.

7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati e secondo quanto disposto dall'art. 68 e 97 del Codice e dall'Allegato II.12 del Codice.

Alle aggregazioni di restisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisiti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice possono concorrere anche se non ancora costituiti così come stabilito all'art 65 comma 2 e all'art. 68, comma 1 del Codice.

In tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e dovrà contenere l'impegno **(inserito nel modello offerta economica)** che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al successivo punto A.1.bis), le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Ai sensi dell'art. 68 comma 9 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati consorzio ordinario o GEIE determina la loro responsabilità solidale nei confronti della SA nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

8. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono i lavori esclusivamente con la cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono i lavori tramite le consorziate esecutrici designate in sede di gara, utilizzano i requisiti posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei **requisiti di ordine speciale** richiesti dal presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta (commi 1 e 12). L'avvalimento premiale di cui al comma 12 è ammesso quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di ordine speciale di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale in sede di presentazione della propria domanda che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale, nonché i requisiti di ordine speciale previsti dal disciplinare e oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi (vedi modello dichiarazione avvalimento allegato), verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, e la dichiarazione dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (da *dichiarare nel modello A.1.ter*).

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato (da *dichiarare nel modello A.1.ter*).

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, **pari al 2%** dell'importo del valore complessivo della procedura (€ 1.226.647,51) e precisamente di importo pari ad € 24.532,95.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

1. Da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia provvisoria «*Accordo Quadro Lavori Manutenzione Straordinaria Patrimonio Viario Di Proprieta' E/O Competenza Comune Di Fiesole. CUP: J87H24002100004*» CIG «(REPERIBILE SULLA PIATTAFORMA START)»".

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>.

2. da cauzione, mediante accredito, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Città Metropolitana – UNICREDIT Spa – via Vecchietti n. 11 (Filiale Vecchietti B) – codice IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799, riportando in causale, la dicitura "Garanzia provvisoria «*Accordo Quadro Lavori Manutenzione Straordinaria Patrimonio Viario Di Proprieta' E/O Competenza Comune Di Fiesole. CUP: J87H24002100004*» CIG «(REPERIBILE SULLA PIATTAFORMA START)»". Si precisa che il deposito è infruttifero. In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà in ogni caso, essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice e deve:
 1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che

partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3. essere conforme allo schema tipo approvato dal D.M. 16 gennaio 2022, n. 193;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice nei termini di seguito indicati:

8. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
9. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
10. riduzione del 20% in caso di possesso di una delle seguenti certificazioni/marchi di cui all'Allegato II.13 del Codice]. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Il concorrente che voglia usufruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice deve dichiarare nella domanda di partecipazione di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza. Il concorrente inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Il concorrente che voglia usufruire della riduzione quale micro, piccola o media impresa deve dichiarare nel DGUE parte II di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc...).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della stazione appaltante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00, come da delibera ANAC n., 598 del 30.12.2024 o successiva delibera pubblicata al link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara. **Il CIG di gara è reperibile all'interno della piattaforma nella sezione "LOTTI".**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE 2.0, ove possibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro i termini stabiliti, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

14. CONTROLLI FVOE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema FVOE 2.0.

L'operatore economico, a tal fine, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) e seguendo le istruzioni ivi contenute.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e ove richiesto la documentazione allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno 10 novembre 2025 alle ore 13:00 la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.1.bis), A.1.ter), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8) e A.9)**, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto **B.1)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo relativo alla Piattaforma telematica di negoziazione

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A.1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è compilata online sulla Piattaforma con le modalità indicate nel presente disciplinare. Contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di

contratto;

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della stazione appaltante consultabile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
- con l’invio della domanda di partecipazione si danno per conosciuti ed interamente accettati da parte dell’operatore economico gli obblighi previsti dall’art.102 del Codice.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 2.2 del presente disciplinare, dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **completare**:
 - il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
 - il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa”, da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
- **scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;
- **firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprano le cariche di cui al comma 3 dell’art. 94 del Codice e indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali;
- **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**;
- direttore tecnico, socio unico. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima;
- l’amministratore di fatto, ove presente.

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali

modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b), c) e d)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) o lettera d) del Codice deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b), c) o consorzio lett. d), comma 2, art. 65 del Codice);
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- inserirla nell'apposito spazio.

A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68 commi 5 e 6 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.1.ter) DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE

L'operatore dovrà inserire nel sistema START nell'apposito spazio il modello A.1.ter Dichiarazioni Aggiuntive che dovrà essere **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascun operatore

economico;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;
- in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, dall'impresa cooptata.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Dato atto di quanto previsto dall'art. 91 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), gli operatori economici dovranno compilare il DGUE, autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le condizioni dettagliate nel presente paragrafo.

Per gli operatori economici partecipanti in forma singola o riunita, per le ausiliarie e le consorziate esecutrici, il sistema START prevede la compilazione del DGUE tramite questionario on line con le modalità indicate per la domanda di partecipazione. In caso di partecipazione riunita la compilazione è da effettuarsi per tutti i soggetti da parte della mandataria.

Per le eventuali imprese cooptate, si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice, fornito da questa stazione appaltante.

Tale documento, firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto, deve essere inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto per i seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola **(DGUE generato dalla piattaforma);**
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, per tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta **(DGUE generato dalla piattaforma);**
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero per l'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate **(DGUE generato dalla piattaforma);**
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, per il consorzio e i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre **(DGUE generato dalla piattaforma);**
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, per l'impresa ausiliaria **(DGUE generato dalla piattaforma);**
- nel caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68, c. 12 del Codice per l'impresa cooptata **(DGUE allegato nella documentazione di gara dalla stazione appaltante).**

L'operatore dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1 del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'operatore dichiara altresì di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice.

Sono da compilare, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Sezione A

In caso di partecipazione in raggruppamento ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 65, comma 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice si richiede la compilazione della parte "*l'operatore economico partecipa insieme ad altri*" specificando negli appositi campi il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto e/o la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Il possesso di attestazione SOA.

Sezione B

Il concorrente in corrispondenza della sezione "informazioni sull'operatore economico" inserisce tramite il tasto "aggiungi" ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della **sezione C**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della **sezione D e dell'Allegato A.1.ter**.

All'interno **dell'Allegato A.1.ter** il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica, **in relazione ad ogni categoria dell'appalto, la quota percentuale che intende subappaltare. In caso di subappalto obbligatorio indica espressamente la quota del 100% e la relativa categoria.**

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Codice.

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice

Per ciascun motivo di esclusione della lettera A, in caso di risposta affermativa, il concorrente deve integrare le informazioni richieste attraverso il pulsante "aggiungi". Per ciascun motivo di esclusione lettera B, C, D in caso di risposta affermativa devono essere compilati i campi con le informazioni aggiuntive richieste.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (CCIAA);
- b) nelle sezioni B e C il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

A.2.bis) NEL CASO DI COOPTAZIONE

L'operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all'istituto dell'associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i documenti di cui ai punti A.2.bis.1, A.2.bis.2.

A.2.bis.1) Il DGUE dell'impresa cooptata secondo il **modello** predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.2.bis.2) La scheda "**DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA**", il cui **modello** è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;
- la tipologia di avvalimento (precisando se si tratta di avvalimento per soddisfare i criteri di selezione o avvalimento migliorativo dell'offerta (avvalimento premiale)

ed allegare i documenti di cui ai punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.

A.3.1) Il DGUE dell'impresa ausiliaria **generato dalla piattaforma START**.

A.3.2) Il documento "**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA**", resa con l'apposito **modello** reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse oggetto del contratto di avvalimento, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale)

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

A.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di partecipazione o migliorativi dell'offerta tecnica** e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;

oppure

- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti A.4.1) e A.4.2).

A.4.1) Il DGUE, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, **generato dalla piattaforma START**.

A.4.2) La **“DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”**, resa con l'apposito **modello disponibile nella documentazione di gara**, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art. 161 e dell'art. 186-bis del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale **ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore** (l'impresa ausiliaria deve compilare il *modello A.3.2 che deve essere inserito nell'apposito spazio sulla piattaforma unitamente al contratto di avvalimento nello spazio apposito*). Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal Tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – Parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 124, comma 4 del Codice e allegarli sulla Piattaforma START.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e allegarli sulla Piattaforma START.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.6) UNA GARANZIA dell'importo di € 24.532,95. pari al 2% dell'importo del valore complessivo della procedura (€ 1.226.647,51).

A.7) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 165,00

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 610 del 19/12/2023, con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

A.8) IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del sistema pagoPA.

L'operatore economico deve accedere tramite il seguente link <https://cittametropolitanafirenze.055055.it/imposta-di-bollo-su-istanze-di-partecipazione-alla-gara-ufficio-gare-e-contratti> e compilare la maschera con le informazioni richieste (rag. sociale, cod. fiscale/P.I., CIG della gara, importo di € 16.00 con il punto a separare i decimali, indirizzo e-mail). Nella schermata successiva l'operatore potrà decidere di pagare direttamente on line tramite carta di credito, bonifico bancario o altre modalità oppure in alternativa stampare l'avviso ed effettuare il pagamento usufruendo della lista dei canali utilizzabili indicati all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata nell'apposito spazio "imposta di bollo" predisposto per la presente procedura sulla piattaforma START."

A.9) PATTO DI INTEGRITA' stipulato con la Città Metropolitana di Firenze attestante l'impegno reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Tale documento disponibile in documentazione di gara deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;
 - in caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, dall'impresa cooptata,
- e firmato digitalmente per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito **a pena di esclusione** nel sistema START nell'apposito spazio "patto di integrità".

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Il concorrente allega

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- 1 copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- 3 dichiarazione che indichi le categorie e la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- 1 copia del contratto di rete;
- 2 copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- 3 dichiarazione che indichi le categorie e la percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione che indichi le categorie e la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di RTI costituendo:

-copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le categorie e la percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

B.1) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica, mediante indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 960.916,44 il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a tre.

Si precisa che l'operatore economico do**vrà, indicare nell'offerta economica**, nell'apposito spazio, ai sensi dell'art. 108, c. 9 del Codice:

- GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati

allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze.

L'Amministrazione Comune di Fiesole si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 5, lett. c) dell'art. 110 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

- IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE IL PRESENTE APPALTO, COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5, lettera d) del Codice. Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento "tabella costi della manodopera" di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per l'appalto, **SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente**. Con riferimento alla spesa per la manodopera, il Presidente di gara/la commissione tecnica, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del progetto per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il concorrente viene escluso dalla gara, e il responsabile del progetto procede alla verifica sull'operatore economico che segue nella graduatoria.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 17, c. 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica B.1 o C.1, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica secondo il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 108 del Codice inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

La stazione appaltante valuta la congruità, serietà e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa in base ai costi della manodopera e al CCNL applicato, nonché alla presenza di una rilevante differenza nel ribasso rispetto agli altri partecipanti.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con uguale punteggio complessivo poiché hanno indicato lo stesso ribasso in sede di presentazione dell'offerta economica si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni. Resta esclusa detta possibilità per le dichiarazioni sul subappalto obbligatorio/qualificante;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 10 del presente disciplinare;
- la mancata produzione della dichiarazione di elementi a corredo dell'offerta aventi rilevanza in fase di gara, quali la garanzia provvisoria, la dichiarazione o il contratto di avvalimento, il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie lavori che saranno eseguite da ciascun operatore ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice) sono sanabili;
- la mancata produzione e/o sottoscrizione del patto di integrità può essere oggetto di soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il

18.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

18.1 APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città metropolitana di Firenze.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, e pertanto procederà, prima all'apertura dell'offerta economica di tutti i concorrenti e successivamente alla verifica della documentazione amministrativa. Saranno sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa, oltre al soggetto risultato primo in graduatoria, n. 3 operatori economici sorteggiati.

Il Presidente di gara, il giorno **10 Novembre 2025 alle ore 15:00** in prima seduta, procederà, sulla piattaforma START, al sorteggio di n. 3 operatori economici che saranno sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa e, successivamente all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche ed alla verifica della regolarità del loro contenuto. Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma START.

Tramite la piattaforma START verrà determinata automaticamente **la soglia di anomalia, di cui all'art 54 del Codice, l'Amministrazione Città Metropolitana di Firenze esclude dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, calcolata secondo il metodo A dell'allegato II.2 al Codice. Tale procedura di esclusione sarà esercitata solamente se il numero delle offerte ammesse risulterà pari o superiore a cinque.**

Al termine delle operazioni verrà determinata la graduatoria.

La stazione appaltante Città Metropolitana di Firenze applica il principio di invarianza della stessa e della soglia di anomalia; *“qualora, in esito alla fase conclusiva della verifica dei requisiti di partecipazione, si ravvisino i presupposti per disporre l'esclusione di uno o più concorrenti, la stazione appaltante procede allo scorrimento della graduatoria e alla verifica della documentazione amministrativa del secondo classificato, mantenendo ferma la soglia di anomalia”* (TAR Lombardia, 21/05/2021, n. 476). Tale principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7303/2021, secondo la quale *“Il principio di invarianza opera nel senso della "cristallizzazione delle offerte" e della "immodificabilità della graduatoria" e integra un'espressa eccezione all'ordinario meccanismo del regresso procedimentale per positiva irrilevanza delle sopravvenienze”*.

18.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dopo la determinazione della graduatoria il Presidente procederà alla verifica della documentazione amministrativa dei n. 3 operatori economici sorteggiati, nonché dell'operatore economico primo classificato.

Il Presidente procederà dunque a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso.

Come puntualizzato al paragrafo precedente, in caso di esclusioni, la soglia di anomalia non verrà ricalcolata.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra **il RUP della Città Metropolitana di Firenze formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e trasmetterà tutta la documentazione al RUP del soggetto aderente per le successive verifiche ed adempimenti necessari all'adozione del provvedimento di aggiudicazione.**

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante Comune di Fiesole può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per il Comune di Fiesole.

L'amministrazione aggiudicatrice delegante Comune di Fiesole si occuperà di adottare, successivamente allo svolgimento dei controlli, l'atto di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice e stipulerà il relativo contratto, secondo la prassi del Comune di Fiesole.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante Comune di Fiesole provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, c. 5 del Codice

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante Comune di Fiesole procederà alla esclusione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, c.1, lett. c) del Codice.

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

L'amministrazione aggiudicatrice delegante Comune di Fiesole si occuperà di adottare, successivamente allo svolgimento dei controlli, l'atto di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice e stipulerà il relativo contratto, secondo la prassi del Comune di Fiesole.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice l'accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca Dati Nazionale Antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice la stipula avrà luogo entro 60 giorni, dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18 del Codice. Si può derogare al termine sopra indicato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice, nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'esecutore del contratto è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10 del Codice per un massimale pari a:

- **Partita 1 opere:** l'importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto;

- **Partita 2 opere preesistenti:** € 500.000,00

- **Partita 3 demolizione e sgombero:** € 100.000,00.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, secondo periodo del Codice, si specifica che l'importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all'importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3.

La garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi deve prevedere un massimale pari a € 500.000,00.

Scoperti e/o franchigie, non sono ammessi e ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice Comune di Fiesole sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate in circa € 3.900,00.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante Comune di Fiesole interPELLa progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante Comune di Fiesole:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nei Protocolli di legalità e nei Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web del Comune di Fiesole al seguente indirizzo:

<https://www.comune.fiesole.fi.it/ricerca-globale?ftxt=comportamento>

e nella pagina web della Città Metropolitana di Firenze al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto ha l'onere di **prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante Comune di Fiesole al link: (<https://www.comune.fiesole.fi.it/>).**

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo le modalità del Regolamento della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Fiesole.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i verbali e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le Parti, queste si obbligano, prima di adire il Foro di Firenze, ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alle amministrazioni che indicano la procedura (Comune di Fiesole e Città Metropolitana di Firenze) compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice Comune di Fiesole, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice Comune di Fiesole, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

I Titolari del trattamento dei dati sono il Comune di Fiesole e la Città Metropolitana di Firenze.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalle amministrazioni Città Metropolitana di Firenze e Comune di Fiesole determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Direzione Gare, Contratti ed Espropri
Il Dirigente
Dott. Otello Cini

<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i>
--